



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DECRETO DEL SINDACO

N. 80/2023 del 27/12/2023

Oggetto: CONFERMA DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA E INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO - ANNO 2023

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”:

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e s.m.i., recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e s.m.i., il quale:

- detta specifiche disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- definisce, agli articoli da 11 bis a 11 quinquies e nell'Allegato 4/4 relativo al “*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*”, il cd “Gruppo Amministrazione Pubblica” (G.A.P.) e disciplina la redazione del bilancio consolidato, quale:
 - documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del predetto gruppo, attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno dello stesso, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni;
 - strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo, inteso come un'unica entità economica, distinta dalle singole società e/o enti componenti, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti né da una loro semplice aggregazione;

visti i seguenti decreti del Ministero dell'economia e delle finanze:

- del 11 agosto 2017, recante “*Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”,

- del 29 agosto 2018, recante “*Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011*”;
- del 1° marzo 2019, recante “*Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”;
- del 1° settembre 2021, recante “*Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, recante «Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»*”;

di modifica del citato Allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011;

vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 20, in data 6 ottobre 2023, ad oggetto “Approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio anno 2022”;

dato atto che la normativa richiamata richiede la predisposizione di due distinti elenchi di organismi, concernenti:

- 1° gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica ("GAP");
- 2° gli enti, le aziende e le società componenti del Gruppo da comprendere nel bilancio consolidato dell’ente locale;

evidenziato che, sulla base di quanto previsto dal citato Allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”:

1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo (rientrano in questa categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica);

2. gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1. gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere

in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

dato atto che, per la predisposizione del bilancio consolidato 2020, si rende necessario confermare l'elenco degli enti facenti parte del "Gruppo Città metropolitana di Venezia" unitamente all'elenco degli enti inclusi nel perimetro del consolidamento, tenuto conto che, in base al principio contabile contenuto nell'Allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011:

- ai fini dell'inclusione nel Gruppo non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;
- il Gruppo può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;

atteso che, sulla base delle definizioni sopra riportate, il servizio società partecipate ha individuato, al 21 dicembre 2023, i seguenti n. 8 organismi che, con la Città metropolitana costituiscono l'elenco n. 1, relativo al "Gruppo Città metropolitana di Venezia":

Organismi strumentali	nessuno
Enti strumentali controllati	Apt della Provincia di Venezia in liquidazione Resta esclusa, a seguito del chiarimento fornito dalla Commissione Arconet nella seduta del 17 luglio 2019 (concernente la previsione normativa contenuta all'art. 11 sexies del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019) l'Ipab – Istituto Provinciale per l'infanzia Santa Maria della Pietà di Venezia, nei cui confronti la Città metropolitana: a) vanta unicamente una prerogativa di nomina del Cda che non configura controllo pubblico; b) alla luce delle disposizioni contenute dello statuto dell'Ipab, non è tenuta ad alcun particolare obbligo né al ripiano di eventuali disavanzi. Tale declinazione normativa delle Ipab è al tempo stesso rafforzata dalla loro derivazione prettamente regionale in quanto classificate ai sensi dell'art. 9 della LR n. 37/1997 e della deliberazione del Consiglio regionale n. 42/1998
Enti strumentali partecipati	Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro
Società controllate	San Servolo srl
Società partecipate (direttamente)	ATVO spa ACTV spa

in quanto società totalmente partecipata da enti locali e affidataria delle attività operative per l'esercizio del TPL da parte di AVM spa (società controllata dal Comune di Venezia, titolare di affidamento in house dello stesso TPL) nell'ambito urbano dei Comuni di Venezia e Chioggia e nell'extraurbano centromeridionale della Città metropolitana di Venezia

VENIS spa

in quanto trattasi di società:

a) a capitale interamente pubblico ovvero partecipata direttamente e indirettamente da una pluralità di enti locali (Comune di Venezia e Città metropolitana);

b) a controllo analogo congiunto del Comune di Venezia e della Città metrop.

c) titolare di affidamento diretto in house, da parte della Città metropolitana, dei servizi di gestione data center e dei connessi sottoservizi

Non ricadono, invece, in questa definizione le società Veneto Strade spa e Attiva spa in procedura fallimentare, in quanto partecipate dall'Ente ma non affidatarie di servizi pubblici locali, e per le quali l'Ente non dispone di quote significative di voti. Per Attiva spa risulta, tra l'altro, avviata nel 2013 una procedura concorsuale.

Società partecipate (indirettamente)

F.A.P. Autoservizi spa

in quanto partecipata indirettamente dalla Città metropolitana, tramite ATVO spa, per il 30,12%, e sub-affidataria, da parte della stessa ATVO spa, di alcuni servizi di TPL

Brusutti srl

in quanto partecipata indirettamente dalla Città metropolitana, tramite ATVO spa, per il 21,96%, e affidataria diretta, da parte della stessa Città metropolitana, dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani tra Venezia, il bellunese ed il Trentino

considerato che il principio contabile applicato prevede la possibilità di escludere dall'elenco n. 2 degli organismi da consolidare, gli enti e le società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica quando i loro dati contabili risultino irrilevanti per la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo ente locale;

dato atto, in particolare, che:

- con riferimento all'esercizio 2018 e successivi, sono considerati irrilevanti le partecipazioni in enti, dai cui bilanci, il totale dell'attivo, il patrimonio netto e il totale dei ricavi caratteristici risultino in misura inferiore al 3% rispetto alle medesime aggregazioni patrimoniali ed economiche del bilancio dell'ente locale, fermo restando che la sommatoria delle percentuali dei bilanci, singolarmente considerati irrilevanti, deve presentare, per ciascuno dei parametri indicati, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo;
- in ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le partecipazioni inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

rilevato, di contro, che sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house, e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

dato atto delle seguenti risultanze del bilancio chiuso della Città metropolitana per l'esercizio 2022:

	Città metropolitana di Venezia	3% dei valori della Città metropolitana	10% dei valori della Città metropolitana
totale attivo	704.173.303,26	21.125.199,10	70.417.330,33
totale patrimonio netto	495.484.868,94	14.864.546,07	49.548.486,89
totale ricavi caratteristici	174.201.979,00	5.226.059,37	17.420.197,90

dato atto, altresì, che, ai fini dell'inclusione o meno nel bilancio consolidato del Gruppo, dai bilanci di esercizio chiusi da enti, aziende e società al 31 dicembre 2022, risulta quanto segue:

Enti strumentali controllati

	Apt della Provincia di Venezia in liquidazione	% vs Città metropolitana
totale attivo	261.724	0,04
totale patrimonio netto	54.400	0,01
ricavi caratteristici	209.679	0,12

Apt della Provincia di Venezia in liquidazione presenta parametri patrimoniali ed economici inferiori al 3% rispetto ai corrispondenti parametri della Città metropolitana: pertanto tale partecipazione viene considerata irrilevante e da non consolidare;

Enti strumentali partecipati

	Fondazione musicale Santa Cecilia di Portogruaro	% vs Città metropolitana
totale attivo	553.699	0,08
totale patrimonio netto	82.545	0,02
ricavi caratteristici	1.096.796	0,63

I parametri patrimoniali ed economici della Fondazione musicale Santa Cecilia di Portogruaro, quale ente strumentale partecipato, risultano inferiori al 3% rispetto agli stessi parametri della Città metropolitana. Pertanto, questa partecipazione non verrà inclusa nel perimetro per il consolidamento.

Società controllate

Viene inclusa nell'area di consolidamento del Gruppo - con il metodo integrale - la seguente società, in quanto società in house, totalmente partecipata dalla capogruppo e titolare di affidamento diretto:

Società incluse nell'area di consolidamento	Quota % di partecipazione diretta	Quota % di partecipazione indiretta	Quota % di partecipazione di terzi	Metodo di consolidamento
San Servolo srl	100%	0,00%	0,00%	integrale

Società partecipate

Sono incluse nel perimetro di consolidamento del Gruppo - con il metodo proporzionale - le seguenti società (direttamente) partecipate, in quanto affidatarie di servizi da parte dell'Ente:

Società incluse nell'area di consolidamento	Quota % di partecipazione diretta	Quota % di partecipazione indiretta	Quota % di partecipazione di terzi	Metodo di consolidamento
ATVO spa	44,82%	0,00%	55,18%	proporzionale
ACTV spa	17,67%	0,00%	82,33%	proporzionale
VENIS spa	10,00%	0,00%	90,00%	proporzionale

E sono parimenti incluse nel predetto perimetro le seguenti società (indirettamente) partecipate, in quanto affidatarie di servizi pubblici locali, da parte di ATVO spa (F.A.P. Autoservizi spa), o della Città metropolitana (Brusutti srl):

Società incluse nell'area di consolidamento	Quota % di partecipazione diretta	Quota % di partecipazione indiretta	Quota % di partecipazione di terzi	Metodo di consolidamento
F.A.P. Autoservizi spa (gruppo ATVO spa)	0,00%	30,12%	69,88%	Attraverso valutazione di apposito bilancio consolidato con metodo proporzionale da far predisporre ad ATVO spa
Brusutti srl (gruppo ATVO spa)	0,00%	21,96%	78,04%	

il cui consolidamento avverrà formulando ad ATVO spa l'indirizzo di predisporre apposito bilancio consolidato col metodo proporzionale con le 2 partecipazioni, ai fini delle successive valutazioni dell'Ente;

ritenuto di procedere con l'approvazione dei 2 elenchi previsti dal principio contabile,

d e c r e t a

1) di approvare, confermandolo rispetto al precedente anno, il seguente elenco degli organismi che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) della Città metropolitana di Venezia:

Enti strumentali controllati Apt della Provincia di Venezia in liquidazione

Enti strumentali partecipati Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro

Società controllate San Servolo srl

**Società partecipate
direttamente**

ATVO spa
ACTV spa
VENIS spa

indirettamente
(tramite ATVO spa)

F.A.P. Autoservizi spa
Brusutti srl

} (Gruppo ATVO spa)

2) di approvare, confermandolo rispetto al precedente anno, il seguente elenco dei componenti il perimetro di consolidamento del Gruppo Città metropolitana di Venezia:

Società controllate

San Servolo srl

Società partecipate

ATVO spa
ACTV spa
VENIS spa

F.A.P. Autoservizi spa
Brusutti srl

} (Gruppo ATVO spa
da consolidare attraverso apposito
bilancio consolidato col metodo
proporzionale da far predisporre ad ATVO
spa)

precisando che, in conformità al principio contabile, la sommatoria delle percentuali dei bilanci degli altri organismi, singolarmente considerati irrilevanti, presenta, per ciascuno dei previsti parametri, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo;

- 3) di formulare alla società ATVO spa, ai sensi del precedente punto 2), l'indirizzo di predisporre apposito bilancio consolidato, col metodo proporzionale, con le partecipazioni detenute nelle società F.A.P. Autoservizi spa e Brusutti srl, ai fini delle successive valutazioni di spettanza della Città metropolitana in fase di redazione del proprio bilancio consolidato;
- 4) di dare atto che entrambi gli elenchi saranno aggiornati alla fine di ogni esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione, e che la versione definitiva degli stessi sarà inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato della Città metropolitana;
- 5) di dare atto che, così come previsto dal d.lgs n. 118/2011 e s.m.i., il dirigente del servizio società partecipate trasmetterà il presente provvedimento agli enti, alle aziende e alle società, comprese nell'area di consolidamento di cui all'elenco n. 2;
- 6) di dare infine atto che il presente provvedimento non comporta oneri né diminuzioni di entrata a carico del bilancio metropolitano.

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE

TIPO ATTO: DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

OGGETTO: CONFERMA DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA E INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO - ANNO 2023

Il R.U.P./responsabile di procedimento dichiara che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie, attestandone il giusto procedimento

**IL FUNZIONARIO DELEGATO
FABRIS STEFANIA**

atto firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: *DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO*

OGGETTO: *CONFERMA DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA E INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO - ANNO 2023*

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera in oggetto.*

IL DIRIGENTE
ARMELLIN ROMANO
(IN SOSTITUZIONE DI TODESCO MATTEO)
atto firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: CONFERMA DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA E INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO - ANNO 2023

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Ai sensi dell'art. 49 del TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, d.lgs. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile favorevole relativamente alla proposta di delibera in oggetto.

ANNO	MOVIMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
------	-----------	----------	-------------	---------

IL DIRIGENTE
ARMELLIN ROMANO
(IN SOSTITUZIONE DI TODESCO MATTEO)
atto firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ATTESTAZIONE SEGRETARIO GENERALE

TIPO ATTO: DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

OGGETTO: CONFERMA DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA E INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO - ANNO 2023

Attestazione di conformità alla normativa vigente, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario Generale
FRATINO MICHELE
atto firmato digitalmente